



COMUNE DI VAGLI SOTTO

Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 20/03/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2023. AZZERAMENTO DEL TRIBUTO.

L'anno **2023** il giorno **20** del mese di **Marzo** alle ore 18.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
LODOVICI GIOVANNI	SI	BRACCINI SIMONE	
PELLINACCI MIRNA	SI	BRACCINI LUCIANO	NO
GIROLAMI ANGELO	SI	BAISI MARCELLO LIDIO	NO
PUGLIA MARIO	SI	FAZZANI EDOARDO	NO
FRANCHI PIERO	SI		
PELLEGRINOTTI LUIGI	SI		
BERTAGNI FRANCO	NO		

Presenti : 7 Assenti : 4 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il Segretario Comunale, BERTOCCHI GIUSEPPE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, LODOVICI GIOVANNI.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2023. AZZERAMENTO DEL TRIBUTO.

Il Responsabile del Settore Tributi propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n.25 del 23.07.2015, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2015 ha previsto un'aliquota progressiva per scaglioni di reddito

Ritenuto necessario con il presente provvedimento stabilire, con atto avente natura regolamentare, la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPF per l'anno 2023 pari allo 0,0% (azzeramento);

Tenuto conto che il minor gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base della decisione di cui al presente atto ammonta a €. 40.000,00 su base annua, per il quale con sono state individuate le relative coperture;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria n. 05 in data 01.03.2023 ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 ;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi e riscontrati nei modi e forme di legge, essendo n. 7. i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, la modifica, di natura regolamentare, all'addizionale Comunale IRPEF, stabilendo l'azzeramento dell'aliquota;

2. di dare atto che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario ha quantificato in € 40.000,00 minor gettito su base annua a favore del Bilancio di previsione derivante dalla variazione dell'aliquota per il quale è stata individuata la necessaria copertura finanziaria che sarà

sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale unitamente all'approvazione del Bilancio;

3. di precisare altresì che la presente deliberazione sarà efficace a partire dall'esercizio 2022 successivamente alla sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze;

4. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Con separata votazione espressa da voti favorevoli n. 7, contrari n.0 , astenuti n.0 , resi e riscontrati nei modi li legge essendo n.7 i Consiglieri presenti e votanti, ravvisata l'urgenza, a mente dell'art. 134, u.c. del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Provincia di Lucca

PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2022. AZZERAMENTO DEL TRIBUTO.

Il Responsabile del Servizio

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Lì 01.02.2023

Il Responsabile del Servizio

Lodovici Giovanni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Lì 01.02.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Lodovici Giovanni



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 5**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2023. AZZERAMENTO DEL TRIBUTO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/03/2023**

Il Responsabile di Settore

Giovanni Lodovici

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/03/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Giovanni Lodovici

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
LODOVICI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERTOCCHI GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vagli Sotto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BERTOCCHI GIUSEPPE in data 29/03/2023
GIOVANNI LODOVICI in data 29/03/2023